



COMUNE DI MONTEVARCHI

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTÀ

(Approvato con deliberazione C.C. n.113 del 22.12.2020 – modificato con deliberazione di C.C. n. 58 del 29/07/2025 – modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 26/02/2026)

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 Accertamento delle violazioni

TITOLO II - SUOLO PUBBLICO

- Art. 4 Suolo pubblico
- Art. 5 Divieto di esposizione di merce fuori dei negozi
- Art. 6 Atti vietati sul suolo pubblico
- Art. 7 Vasche, fontane ed uso dell'acqua

TITOLO III - SICUREZZA E DECORO DEI FABBRICATI E TERRENI

- Art. 8 Manutenzione dei canali di gronda
- Art. 9 Protezioni per pozzi e cisterne
- Art. 10 Pulizia, manutenzione e sicurezza degli edifici
- Art. 11 Pulizia e manutenzione delle aree private e salvaguardia degli immobili dismessi
- Art. 12 Esposizione di panni alle finestre
- Art. 13 Manutenzione terreni, piante e siepi
- Art. 14 Pulizia dei fossati
- Art. 15 Divieto di spolveratura, stillicidi e sgocciolamenti
- Art. 16 Colombi di città
- Art. 17 Prevenzione della proliferazione di insetti nocivi
- Art. 18 Comportamenti da tenere in caso di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio
- Art. 19 Getto di cose dagli edifici

TITOLO IV - DECORO URBANO

- Art. 20 Atti vietati poiché contrari al decoro urbano
- Art. 20-bis – Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione¹
- Art. 21 Decoro nell'abbigliamento
- Art. 22 Sosta ed abbandono di velocipedi ed acceleratori di andatura
- Art. 23 Distribuzione volantini e altre forme pubblicitarie estemporanee
- Art. 24 Divieto di espletamento delle funzioni fisiologiche e obbligo di raccolta degli escrementi degli animali

TITOLO V - SICUREZZA URBANA

- Art. 25 Atti vietati per contrasto con la sicurezza urbana
- Art. 26 Accattonaggio
- Art. 27 Raccolta di fondi e di firme di adesione da parte di associazioni, cooperative e organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- Art. 28 Divieto di campeggio

¹ Articolo introdotto con la deliberazione consiliare n. 58 del 29/07/2025

Art. 29 Bagarinaggio

Art. 30 Individuazione aree urbane su cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito con modificazioni in Legge 18.04.2017 n. 48

TITOLO VI - QUIETE PUBBLICA, RUMORI ED ESALAZIONI MOLESTE

Art. 31 Tutela del riposo e della tranquillità dei cittadini

Art. 32 Bande musicali, fanfare e sbandieratori

Art. 33 Rumori e musiche provenienti dai locali e dai relativi avventori

Art. 34 Giochi all'esterno dei locali

Art. 35 Uso dei dispositivi antifurto di veicoli ed immobili

Art. 36 Uso di cannoncini spaventapasseri

Art. 37 Rumori molesti provocati da animali da compagnia

Art. 38² Esalazioni e odori molesti - disposizioni in merito a canne fumarie, sistemi di aspirazione e scarichi

TITOLO VII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI

Art. 39 Modalità di somministrazione e vendita delle bevande e relativo utilizzo da parte della clientela

Art. 40 Limitazioni orarie all'attività di determinati esercizi

Art. 41 Vendita di articoli erotici

TITOLO VIII - NORMATIVA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art. 42 Atti vietati

Art. 43 Abbruciamenti di residui vegetali

TITOLO IX - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 44 Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 45 Misure cautelari e sanzione accessoria

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 Abrogazioni

Art. 47 Entrata in vigore Articolo introdotto con la deliberazione consiliare n. 58 del 29/07/2025

²Articolo introdotto con la deliberazione consiliare n. 13 del 26/02/2026

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico nonché alla Legge Regionale Toscana 19 febbraio 2020 n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla LR. 22/2015), persegue le seguenti finalità:

- a) tutela della vivibilità, dell'igiene e del pubblico decoro, intesi come l'insieme dei comportamenti e delle situazioni che compongono il vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività;
- b) tutela della quiete e della tranquillità delle persone, intese come la tranquillità della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni, sia nel riposo;
- c) disciplina dei mestieri e delle attività produttive, per gli aspetti che incidono sui beni e sui valori definiti alle lettere a) e b).

2. Il Comune promuove, inoltre con il medesimo regolamento, la civile convivenza anche attraverso l'attività di prevenzione secondo i principi della mediazione sociale, al fine di tutelare la sicurezza urbana ed il pubblico decoro che rappresentano i presupposti per garantire ad ogni cittadino adeguate condizioni di vivibilità. Allo scopo di promuovere la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, il Comune può avvalersi di volontari, iscritti ad Associazioni di volontariato o di promozioni sociale o del servizio civile nazionale, nel rispetto del quadro normativo vigente.

3. Il presente regolamento si applica su l'intero territorio comunale su tutti gli spazi o aree pubbliche nonché in quelle soggette a pubblico passaggio o uso. Le norme in esso contenute sono applicabili inoltre, a qualsiasi area privata quando sulla stessa sono svolte attività che esplicano i loro effetti al di fuori della stessa, ed in tutti i casi in cui attività e comportamenti in aree ed edifici privati possano avere effetti, anche solo potenzialmente dannosi, per la collettività.

4. Quando, nel testo degli articoli del presente documento, ricorre il termine regolamento senza alcuna ulteriore qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza in città.

Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni di Polizia Urbana concernono le attività di polizia tese alla salvaguardia di quegli aspetti della civile convivenza, della coesione sociale e del contrasto ai fenomeni di degrado che non attengono alla tutela dei beni giuridici fondamentali di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione.

Art. 3 Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata in via prioritaria agli appartenenti al Corpo Associato di Polizia Municipale. Possono altresì procedere all'accertamento delle violazioni gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, i dipendenti dell'Amministrazione Comunale appositamente incaricati dal Sindaco secondo le norme previste dal vigente ordinamento.

2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 nonché della Legge Regionale 28.12.2000 n. 81.

TITOLO II

SUOLO PUBBLICO

Art. 4 Suolo pubblico

1. In assenza di specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale è vietata ogni occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico tramite il deposito di materiali, suppellettili, impalcature, tavoli, sedie, vasi, piante ecc.
2. Nei giardini e parchi pubblici è vietato accedere con veicoli ed ivi lasciarli in fermata o sosta.
3. Sulle aree pubbliche (piazze, strade, giardini, parchi ecc.) è vietato eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia a persone o animali, o comunque deteriorare e danneggiare immobili o cose.
4. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.
5. Per le violazioni al presente articolo si applica altresì la misura cautelare della cessazione immediata dell'attività illecita.

Art. 5 - Divieto di esposizione di merce fuori dei negozi

1. Ferme restando le normative e i regolamenti a carattere igienico e sanitario è vietato esporre, all'esterno e in prossimità degli esercizi commerciali, qualsiasi genere alimentare o merci di ogni specie. L'esposizione di dette merci dovrà essere effettuata all'interno dei negozi o dietro vetrine non sporgenti dal filo del muro.
2. Potranno essere autorizzate occupazioni di suolo pubblico per esposizione di fiori e piante all'esterno dei negozi che commerciano detti generi sempre nel rispetto delle norme di sicurezza ed in maniera tale che non siano pregiudicati il transito veicolare e pedonale.
3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.
4. Per le violazioni al presente articolo si applica altresì la misura cautelare della cessazione immediata dell'attività illecita.

Art. 6 – Atti vietati sul suolo pubblico

1. È vietato alterare o manomettere in qualsiasi modo il piano o la pavimentazione stradale, salvo specifica autorizzazione dell'amministrazione comunale.
2. Sul suolo pubblico o di uso pubblico è vietato il lavaggio di veicoli anche utilizzando acqua proveniente da pozzi privati.
3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.
4. Per le violazioni al comma 1 del presente articolo si applica altresì la misura cautelare del ripristino dello stato dei luoghi.

5. Per le violazioni al comma 2 del presente articolo si applica altresì la misura cautelare della cessazione dell'attività illecita.

Art. 7 – Vasche, Fontane ed Uso dell'acqua

1. È vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altro materiale solido o liquido.

2. È altresì vietato:

- a) valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso diverso dal consumo umano;
- b) attingerla con tubi o altri espedienti;
- c) raccoglierla in contenitori di capacità superiore a litri 10.

3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

4. Per le violazioni al presente articolo si applica altresì la misura cautelare della cessazione immediata dell'attività illecita.

TITOLO III

SICUREZZA E DECORO DEI FABBRICATI E TERRENI

Art. 8 - Manutenzione dei canali di gronda

1. I canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche, le griglie, le caditoie e ogni altra struttura privata su aree di pubblico transito, dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione e d'uso, di sicurezza e di pulizia a cura dei conduttori dei locali o, in mancanza di questi, a cura dei proprietari, in modo da evitare qualsiasi pericolo o disagio alla cittadinanza e garantire il regolare deflusso dell'acqua piovana.
2. Gli impianti di gronda e i relativi discendenti dovranno avere ampiezza sufficiente a scaricare le acque nel sistema della rete fognaria pubblica per lo smaltimento delle acque bianche meteoriche e di dilavamento.
3. È fatto altresì obbligo agli stessi di mantenere le facciate, i balconi, le gronde, i tetti e gli infissi in condizioni tali da evitare il rischio della caduta di parti.
4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

Art. 9 - Protezioni per pozzi e cisterne

1. I proprietari ed i titolari dei diritti di godimento di terreni privati su cui insistono pozzi, cisterne e vasche, diverse dalle piscine per nuoto e balneazione, devono munire tali strutture di idonei sistemi di protezione e di copertura o altri ripari atti ad impedire la caduta all'interno di persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

Art. 10 – Pulizia, manutenzione e sicurezza degli edifici

1. I muri, le facciate, le serrande, gli infissi e le tende esterne degli edifici prospicienti le strade e aree pubbliche o ad uso pubblico o visibili da queste ultime dovranno essere mantenuti puliti e in condizioni estetiche decorose e in buono stato di manutenzione, al fine di garantire la sicurezza strutturale degli immobili ed il decoro degli stessi.
2. I sottoportici comprese le pareti ed i soffitti, gli infissi e le vetrine dovranno essere tenuti costantemente puliti a cura dei conduttori dei locali prospicienti le aree di pubblico transito, o in mancanza di questi a cura dei proprietari.
3. I proprietari, locatari o conduttori di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano le loro attività in edifici prospicienti la pubblica via devono tenere pulite le saracinesche e rimuovere gli eventuali rifiuti accumulatisi all'interno dei locali o nello spazio tra la vetrina e la serranda. Devono altresì allestire od oscurare le vetrine con modalità e materiali tali da garantire il decoro dei luoghi e rispettare la pubblica decenza. Le prescrizioni di cui al presente comma devono essere ottemperate anche in caso di sospensione o cessazione dell'attività per l'intero periodo in cui i locali permangono nella disponibilità di proprietari, locatari, conduttori, o soggetti di mediazione eventualmente intervenuti; gli stessi devono inoltre mantenere lo stato di decoro e la pulizia delle vetrine nella parte visibile interna nel caso in cui non

siano oscurate integralmente, tenendole pulite prive di messaggi pubblicitari non autorizzati, ad eccezione degli avvisi di trasferimento dell'attività in altro luogo o dell'offerta in vendita o affitto dei locali o dell'attività.

4. Qualora esistano ammezzati con finestre che si aprono nel sottoportico, i loro inquilini provvederanno alla pulizia del soffitto e delle pareti del sottoportico fino al livello delle suddette finestre.

5. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

Art. 11 - Deposito di oggetti negli immobili e aree private

1. Negli immobili di qualsiasi tipo, nei cortili, nei giardini e negli orti è vietato ammassare oggetti che possano recare danno o pericolo ai privati cittadini e possono ledere il decoro urbano nonché determinare pericoli a livello igienico-sanitario.

2. A cura dell'utilizzatore dell'area o del proprietario, tutte le aree private scoperte devono essere mantenute in ordine, prive di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, sistemate e mantenute in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l'accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali e di insetti infestanti o l'emissione di cattivi odori o problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica incolumità.

3. In situazione di presenza di animali e insetti infestanti l'utilizzatore o il proprietario dell'area deve provvedere con gli opportuni trattamenti di derattizzazioni e di disinfestazione.

4. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di fabbricati o di costruzioni disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio da porte o finestre.

5. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

Art. 12 - Esposizione di panni alle finestre

1. Nelle seguenti strade e Piazze del centro storico:

- Via Roma;
- Via Cennano;
- Via I. Del Lungo;
- Via P. Bracciolini;
- Via Marzia;
- Via Mochi;
- Via Trento;
- P.zza Varchi;
- P.zza Magiotti;
- Nei vicoli e altre aree comprese nel perimetro delimitato dalle strade suddette;

è vietato stendere biancheria, panni, vestiario e altro materiale simile alle finestre, terrazze e ringhiere prospicienti le strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico e da queste visibili.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

3. Per le violazioni al presente articolo si applica altresì la misura cautelare della cessazione immediata dell'attività illecita.

Art. 13 – Manutenzione terreni, piante e siepi

1. I proprietari e/o i conduttori e detentori a qualunque titolo di terreni (orti, giardini, campi boschi, piantagioni ecc.) confinanti con le strade di uso pubblico, esistenti su tutto il territorio comunale, hanno l'obbligo di potare con cadenza regolare le siepi e le piante radicate sui propri fondi in modo tale che queste non invadano in alcun modo i confini stradali o provochino restringimenti della strada o limitazioni alla visibilità.

2. I proprietari e/o i conduttori e detentori a qualunque titolo di terreni (orti, giardini, campi, boschi, piantagioni ecc.) confinanti con le strade di uso pubblico, esistenti su tutto il territorio comunale, hanno l'obbligo del taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale anche in previsione di eventi atmosferici avversi.

3. I proprietari e/o i conduttori e detentori a qualunque titolo di immobili hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare e rimuovere l'erba che eventualmente cresca lungo tutto il fronte dello stabile e degli eventuali muri di cinta anche dal lato della strada pubblica.

4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

14 - Pulizia dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i possessori, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale o personale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di pulizia, funzionalità e efficienza il reticolo idraulico di pertinenza del fondo. Effettuando quando necessario la rimozione degli ingombri, la ripulitura completa dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo o impedimento, anche dei tratti tombati a servizio degli accessi carrabili o fra proprietà in modo da garantire il deflusso delle acque e la loro immissioni nei canali principali.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

Art. 15 - Divieto di spolveratura, stillicidi e gocciolamenti

1. È vietato eseguire, all'interno di qualsiasi edificio, dei giardini e dei cortili, operazioni che portino polvere sul suolo pubblico ed eseguire, sulle soglie di qualsiasi edificio, operazioni che risultino pericolose, anche solo a livello potenziale, ovvero determinanti molestie a terzi.

2. È vietato scuotere, spolverare o battere sul suolo pubblico tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro.

3. È vietato far gocciolare acqua o altri liquidi e creare stillicidi dagli edifici e loro facciate sulle strade od aree pubbliche o ad uso pubblico, annaffiando piante, pulendo gli interni degli immobili od anche per l'attività di impianti di condizionamento, ancorché tramite intubamento o canalizzazione che conduca sulla pubblica strada.

4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

5. Per le violazioni al presente articolo si applica altresì la misura cautelare della cessazione immediata dell'attività illecita.

Art. 16 - Colombi di città ed altri animali

1. I proprietari di immobili, abitati o meno, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, cantine, solai, sottotetti, ecc., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città come aree di nidificazione o riparo non occasionale, facendo attenzione a non rinchiudere esemplari nelle strutture.

2. I proprietari di immobili con presenza di colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.

3. Sono vietate sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città ed ad altri animali selvatici (anatre, nutrie ecc.) che l'abbandono volontario di cibo o scarti di alimenti commestibili da tali animali in siti da questi accessibili.

4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

5. Per le violazioni al comma 3 del presente articolo si applica altresì la misura cautelare della cessazione immediata dell'attività illecita.

Art. 17 - Prevenzione della proliferazione di insetti nocivi

1. Fatte salve specifiche normative di settore, è vietato detenere nei giardini, nei cortili, nei parchi, nelle aree di parcheggio private e negli orti, contenitori, bidoni, cassoni e altri oggetti aperti che possano diventare luogo di raccolta di acque stagnanti.

2. Le piscine all'aperto che non siano attivamente utilizzate devono essere coperte con gli appositi teli o svuotate interamente, attuando sistemi per evitare il riempimento, anche parziale, con acqua piovana.

3. Presso le officine di riparazione e qualsiasi attività che preveda il deposito di pneumatici deve essere evitato il loro accatastamento all'aperto in modo scoperto, al fine di impedire la raccolta di umidità e acqua piovana al loro interno.

4. Presso le aree di cantiere edilizie, stradali e le aree di lavorazioni agricole o boschive, ove sia necessario realizzare buche od escavazioni, gli addetti devono provvedere ad attuare lo svuotamento, tramite sistemi di pompaggio, delle acque d'infiltrazione dalla falda e delle acque meteoriche o a realizzarne la copertura completa.

5. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

Art. 18 - Comportamenti da tenere in caso di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio

1. In caso di precipitazioni nevose i proprietari, i detentori e gli amministratori, a qualsiasi titolo, di edifici di qualunque natura prospicienti le strade e le aree pubbliche o ad uso pubblico devono provvedere allo sgombero della neve di fronte ai rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare.

2. I suddetti soggetti devono altresì provvedere alla rimozione o al trattamento con idonei prodotti antigelo delle eventuali formazioni di ghiaccio che si creino di fronte ai rispettivi fabbricati.

3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 19 Getto di cose dagli edifici

1. Ferme restando le disposizioni penali vigenti, è vietato gettare dalle finestre o altre aperture degli edifici, sia prospicienti le strade e aree pubbliche o di uso pubblico, sia nelle aree a comune di corti o condomini, materiali e oggetti di qualsiasi natura nonché prodotti di risulta di attività edilizia. Questi ultimi devono essere convogliati nei punti di raccolta in sicurezza e senza produrre polvere.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00.

TITOLO IV

DECORO URBANO

Art. 20 - Atti vietati poiché contrari al decoro urbano

1. Sul tutto il territorio comunale è proibito, costituendo turbativa del decoro urbano, effettuare le seguenti attività sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico:

- a) sdraiarsi, dormire e abbandonare qualsiasi materiale sulle soglie e sulle scalinate dei luoghi di culto e sui basamenti dei monumenti nonché sui marciapiedi;
- b) eseguire qualsiasi attività impropria o indecorosa di cura degli animali da reddito e da compagnia quali, a mero titolo esemplificativo, domarli, addestrarli, lavarli, strigliarli, somministrare loro cibo e farli pascolare;
- c) lasciar vagare qualsiasi animale da cortile, quali polli, anatre, conigli, ecc.;
- d) eseguire qualsiasi lavoro, quali, a titolo meramente esemplificativo: spaccare e segare la legna, riparare veicoli ecc.;
- e) collocare addobbi, striscioni, festoni, luminare, salvo eventuali provvedimenti amministrativi all'uopo necessari;
- f) introdursi e sostare, quale pedone, nelle aiuole e/o negli spazi erbosi quando ciò sia esplicitamente vietato tramite segnaletica;
- g) introdurre materie estranee nei canali di scolo e nelle fogne pubbliche;
- h) gettare a terra immondizie, residui di qualsiasi specie, carte, mozziconi di sigarette e gomme da masticare, ecc.;
- i) circolare con torce o candele accese non munite di riparo atto ad impedire la caduta della cera o dei prodotti di combustione sul suolo;
- j) arrampicarsi sui monumenti, sui colonnati, sulle inferriate delle finestre, sulle cancellate, sui pali della pubblica illuminazione o della segnaletica stradale, sugli alberi e su qualsiasi altra struttura in qualsiasi occasione;
- k) spruzzare schiumogeni, lanciare bombe d'acqua, palle di neve o altri oggetti quando tali comportamenti o altri atti simili siano diretti in modo non equivoco a imbrattare, disturbare o molestare le persone;
- l) affiggere documenti o oggetti sui tronchi o rami degli alberi;
- m) sputare a terra o contro oggetti e persone.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

3. Per le violazioni al presente articolo si applica, ove possibile, altresì la misura cautelare della cessazione immediata dell'attività illecita.

Art. 20-bis – Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione³

1. Nei locali destinati ad abitazione è vietata la permanenza di persone in numero superiore alla relativa capacità abitativa.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si definisce "permanenza" la dimora, anche temporanea, di persone in un'abitazione, non qualificabile come mera ed occasionale visita di cortesia.

³ Articolo introdotto con la deliberazione consiliare n. 58 del 29/07/2025

3. La capacità abitativa di un alloggio è quella di cui al D.M. Sanità 5.07.1975 calcolata secondo i parametri sotto riportati e utilizzati anche per il rilascio dell'attestato di idoneità abitativa:

Per gli alloggi mono-stanza gli abitanti insediabili in rapporto alla superficie sono determinati ai sensi del D.M. Sanità 5.07.1975 in:

1 persona per alloggio con superficie netta di almeno 28 mq (comprensivi del bagno)

2 persone per alloggio con superficie netta di almeno 38 mq (comprensivi del bagno).

Per gli alloggi con due o più stanze il numero di abitanti insediabili in rapporto alla superficie è pari al valore minore risultante tra i calcoli di cui alle successive lettere A) e B), arrotondato per difetto all'unità inferiore:

A) per i primi 4 abitanti deve essere assicurata una superficie non inferiore a 14 mq, per i successivi abitanti oltre il quarto devono essere assicurati 10 mq di superficie ciascuno;

B) nei locali dotati di finestra aperta verso l'esterno si considera insediabile 1 persona, se gli stessi presentano una superficie di almeno 9 mq e 2 persone se presentano una superficie di almeno 14 mq.

Solo ai fini del calcolo di cui al punto B) valgono le seguenti precisazioni:

- dal calcolo verrà escluso un locale da riservare come "stanza di soggiorno" con superficie di almeno 14 mq dotato di finestra aperta verso l'esterno;

- la stanza individuata come "stanza di soggiorno" potrà coincidere con la cucina o con altro vano purché dotata di finestra aperta verso l'esterno;

- della stanza individuata come "stanza di soggiorno", ai fini della determinazione degli abitanti insediabili, si potranno conteggiare solo le eventuali eccedenze di superficie oltre ai 14 mq, nella misura di 1 persona se l'eccedenza è di almeno 9 mq e 2 persone se l'eccedenza è di almeno 14 mq.

Nel caso in cui dal calcolo sopra detto, per gli alloggi con due o più stanze, dovesse risultare che gli abitanti insediabili non raggiungono il minimo di una unità, si applicheranno le modalità di calcolo degli occupanti previste per gli alloggi mono-stanza.

Tutti i calcoli dovranno fare riferimento alle superfici nette dei locali, al netto di murature, sguinci di finestre, vani porte, arredi fissi e nicchie. La superficie di eventuali scale interne ad uso dell'alloggio è conteggiata una sola volta con esclusivo riferimento al piano più basso.

Per locale dotato di finestra aperta verso l'esterno si intende che l'apertura (finestra, finestrone o finestra a tetto) deve essere completamente apribile verso aree libere, strade e corti, escludendo quindi aperture verso verande, portici chiusi, vani scala interni, cavedi e simili.

4. Si considera pertanto "sovraffollato" un alloggio in cui permangono un numero di persone superiore a quanto previsto al precedente comma 3.

Sono esclusi dal computo i minori di anni tre.

5. La violazione delle prescrizioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo **di € 200,00 ad un massimo di € 500,00** per ogni persona in soprannumero. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge 689/1981 la Giunta comunale all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

6. La Polizia municipale, all'atto dell'accertamento della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare l'abitazione dalle persone eccedenti entro i 15 giorni successivi, con riflessi negativi anche nel procedimento anagrafico. La predetta diffida va notificata al proprietario dell'abitazione se diverso dal trasgressore. Nel caso di inottemperanza si applica, nei confronti delle persone diffidate, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 200,00 ad un massimo di €**

500,00. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge 689/1981 la Giunta comunale all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", che ha novellato l'art. 1 dell'Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente di cui alla legge 4 dicembre 1954, n. 1228, in caso di richiesta di iscrizione o variazione anagrafica, è verificata la presenza delle necessarie condizioni igienico-sanitarie nell'immobile adibito a residenza. Con le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ed ovvero rispettivamente nel caso di trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero, di costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza e di cambiamento di abitazione, l'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni, accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione.

8. Qualora dalla permanenza di persone in numero superiore ai parametri indicati al precedente comma 3 derivi pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione, accertato se necessario dal competente Servizio dell'A.S.L. territoriale, il Sindaco con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000, ordina lo sgombero dell'abitazione nonché il divieto di utilizzo fino a quando non sarà data prova dell'avvenuto ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, nonché dell'adeguatezza del numero delle persone presenti all'interno dell'abitazione.

9. Delle violazioni di cui al presente articolo, rispondono in concorso tra loro i titolari di diritti reali o personali di godimento, ovvero chiunque abbia di fatto la materiale disponibilità dell'abitazione.

10. Delle sanzioni risponde in solido il proprietario dell'abitazione, salvo che risulti estraneo alla violazione.

11. Qualora si determini una situazione di sovraffollamento a seguito degli accertamenti di cui al comma 7, sia effettuata la comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.»

Art. 21- Decoro nell'abbigliamento

1. Fatta salva la normativa vigente è vietato andare in pubblico con abbigliamenti o atteggiamenti che possano offendere la decenza o il pubblico decoro quali, a titolo esemplificativo, mostrarsi a torso nudo, in bikini o reggiseno oppure togliersi le calzature.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 22 - Sosta ed abbandono di velocipedi e acceleratori di andatura

1. La sosta dei velocipedi e degli acceleratori di andatura non deve arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, limitare l'accesso alle abitazioni, agli uffici pubblici o privati, agli esercizi, ai passi carrai o limitare la fruizione dei marciapiedi e dei passaggi pedonali e ciclabili.

2. Nelle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico è vietato agganciare velocipedi e acceleratori di andatura ai monumenti e loro barriere di protezione nonché ai semafori, alle paline della segnaletica verticale, agli archetti parapetonali ed altre strutture pubbliche presenti.
3. È vietato lasciare in sosta sulle strade e sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico velocipedi e acceleratori di andatura, che, per le loro condizioni oggettive, possano essere qualificate come "rifiuto" secondo la vigente normativa ambientale.
4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.
5. In tutti casi di cui ai commi precedenti potrà essere disposta la rimozione del velocipede o dell'acceleratore di andatura, che potrà essere eseguita anche mediante apertura e forzatura dei sistemi di fissaggio.
6. Tutti i velocipedi e gli acceleratori di andatura rimossi e qualificabili come "rifiuto", per le proprie condizioni oggettive, saranno conferiti al soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e gestiti secondo la normativa vigente.
7. Tutti i velocipedi e gli acceleratori di andatura rimossi per le altre casistiche contemplate dal presente articolo, ma ancora idonei alla circolazione, potranno essere successivamente restituiti all'avente diritto, che dovrà dimostrare di esserne proprietario tramite apposita documentazione ovvero il possesso di chiavi o altri sistemi analoghi in grado di aprire i lucchetti o sistemi di blocco del mezzo.
8. La restituzione potrà avvenire previa contestazione del verbale di violazione per l'infrazione commessa e il pagamento delle spese di rimozione e deposito.
9. Ove non reclamati entro 30 giorni dal rinvenimento e rimozione i veicoli di cui al comma 7 potranno essere trattati secondo le disposizioni di cui all' art. 927 e seguenti del Codice Civile come oggetti ritrovati.

Art. 23 – Distribuzione volantini e altre forme pubblicitarie estemporanee

1. In tutte le strade e aree pubbliche o di uso pubblico è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale mediante il lancio di volantini o di oggettistica varia da veicoli in movimento o da aeromobili.
2. È vietato il collocamento del materiale pubblicitario sul parabrezza dei veicoli in sosta e, comunque, sui veicoli medesimi.
3. L'attività di volantinaggio o distribuzione di oggetti può avvenire solo a mani nei confronti di persone fisiche non impegnate nella conduzione di veicoli. Qualora l'attività di cui al periodo precedente sia effettuata con finalità commerciali o simili è obbligatoria anche una comunicazione preventiva all'ufficio comunale competente e, qualora previsto, il pagamento degli specifici tributi.
4. È vietato, altresì, apporre volantini o minuta pubblicità adesiva sugli impianti di pubblica illuminazione, sui monumenti, sui manufatti e infrastrutture per l'erogazione dei servizi di rete, sui semafori, sulle paline della segnaletica stradale, sui fusti delle piante, sui dispositivi di pagamento dei parcheggi, sui cestini per la raccolta dei rifiuti, sulle panchine e su tutti i pubblici arredi urbani, sulle vetrine o portoni di immobili ad uso abitativo disabitati e a uso commerciale inattivi.

5. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

6. Ove non sia possibile individuare l'esecutore materiale della attività vietata si considerano come responsabili solidali della violazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/1981, il soggetto indicato nel mezzo pubblicitario come realizzatore del medesimo e il titolare o il beneficiario/responsabile dell'attività pubblicizzata.

7. Per le violazioni al presente articolo si applica, ove possibile, altresì la misura cautelare della cessazione immediata dell'attività illecita nonché quella del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 24 – Divieto di espletamento delle funzioni fisiologiche e obbligo di raccolta degli escrementi degli animali.

1. È vietato ad ogni persona urinare e defecare in pubblico o in luogo anche privato, ma comunque visibile dalle strade e dalle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

2. Gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione, di igiene e di decoro e di consentirne l'utilizzo gratuito alla clientela.

3. I proprietari e/o i detentori, a qualsiasi titolo, degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico per preservare lo stato di igiene e di decoro urbano del luogo. Si precisa, altresì, che i proprietari e/o i detentori, a qualsiasi titolo, di animali e, in particolare, di cani, durante la conduzione degli stessi hanno l'obbligo di portare con sé apposita paletta ovvero i sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta e al corretto conferimento degli escrementi. Tali strumenti devono essere esibiti su richiesta degli organi incaricati della vigilanza.

4. Gli obblighi di cui al comma precedente sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (esempio: via, piazza, giardino, parco o altro, comprese le aree di sgambamento) dell'intero territorio comunale.

5. Nei parchi, giardini, piazze ed altre aree pubbliche ove è installata apposita segnaletica è fatto divieto a chiunque di accedervi con animali.

6. Chiunque viola la norma di cui al presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

TITOLO V

SICUREZZA URBANA

Art. 25 - Atti vietati per contrasto con la sicurezza urbana

1. In tutto il territorio comunale è vietato, costituendo violazione della vivibilità urbana, effettuare le seguenti attività sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico:

- a) dormire nonché bivaccare attraverso l'apposizione a terra di teli, coperte, materassini, stuoie, sacchi a pelo e altro materiale assimilabile, anche sulle infrastrutture e arredi, sulle soglie degli edifici pubblici e privati e presso i luoghi di culto ed i monumenti;
- b) otturare le pilette delle fontane pubbliche;
- c) smuovere o danneggiare la pavimentazione stradale e le feritoie stradali;
- d) danneggiare, deturpare o imbrattare, in qualsiasi modo, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri e le cancellate dei giardini, le strade e piazze lastricate, i marciapiedi, gli elementi dell'arredo urbano, nonché gli impianti, le condutture, le infrastrutture, le pertinenze della pubblica illuminazione, delle linee elettriche, telefoniche, degli acquedotti, della distribuzione del gas, delle pubbliche fognature, dei parcheggi pubblici e di qualsiasi altro servizio di rete;
- e) lavarsi, salvo le mani e il viso, nelle fontane e immergersi nelle vasche pubbliche e farvi bagnare gli animali;
- f) effettuare giochi e scommesse assimilabili ai giochi d'azzardo e giochi che richiedono particolari abilità dei partecipanti e offrono in premio denaro o altra utilità;
- g) lanciare sassi, pietre o qualsiasi oggetto che possa ledere le persone o danneggiare le cose;
- h) consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei parchi pubblici, nelle aree verdi aduso pubblico e ad una distanza inferiore ai cinquanta metri dai plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché in Piazza V. Veneto, Piazza Mazzini, Piazza Donatori Sangue, Via Cataliotti e Via Dami, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli esercizi di somministrazione ivi presenti.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo, effettuate nelle aree e nei luoghi di cui all'articolo 30, si applica la sanzione amministrativa ivi stabilita nonché l'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017, n. 48, secondo le modalità della norma legislativa citata e di cui al medesimo art. 30 del presente regolamento.

4. Per la violazione delle norme di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)* ed *h)* del comma 1 del presente articolo è sempre prevista la sanzione accessoria della confisca delle cose, oggetti, strumenti ed attrezzature che servirono o furono destinate a commettere la violazione ai sensi dell'art. 20 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Per la violazione della norma di cui alla lettera *h)* la confisca si estende anche alle confezioni di bevande alcoliche, in disponibilità del trasgressore. Gli organi di polizia procedono al sequestro cautelare amministrativo di dette cose, ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, in concomitanza con l'accertamento e contestazione della violazione.

5. Le eventuali condizioni di indigenza rilevate dagli organi di polizia procedenti potranno essere segnalate ai Servizi Sociali competenti, al fine di porre in atto gli eventuali e idonei interventi socioassistenziali.

Art. 26 – Accattonaggio

1. Ferma restando l'eventuale applicazione della legge penale, ove ne ricorrano i presupposti, è vietata qualsiasi forma di accattonaggio nell'ambito delle strade e delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

2. Fatte salve le norme in materia di benessere animale è vietato utilizzare, nella pratica dell'accattonaggio, animali di qualsiasi specie.

3. È vietato porre in essere forme di accattonaggio per dissimulare la retribuzione a offerta di un servizio non consentito per legge ove svolto senza titolo.

4. È vietato, su tutto il territorio comunale, l'esercizio di mestieri o attività che creino intralcio alla circolazione stradale, sia sulla carreggiata che fuori di essa, così come è parimenti vietato l'esercizio di mestieri o attività che provocano, anche solo a livello potenziale, disturbi, molestie o mero fastidio ai clienti di esercizi commerciali.

5. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 480,00.

6. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo, effettuate nelle aree e nei luoghi di cui al successivo articolo 30, si applica la sanzione amministrativa ivi stabilita nonché l'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017, n. 48, secondo le modalità della norma legislativa citata e di cui al medesimo art. 30 del presente regolamento.

7. In ogni caso è sempre prevista la sanzione accessoria della confisca del denaro provento della violazione, nonché dei materiali e delle attrezzature impiegate nell'attività di accattonaggio, ai sensi dell'art. 20 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Gli organi di polizia procedono al sequestro cautelare amministrativo di dette cose, ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, in concomitanza con l'accertamento e contestazione della violazione.

8. Le eventuali condizioni di indigenza rilevate dagli organi di polizia procedenti potranno essere segnalate ai Servizi Sociali competenti, al fine di porre in atto gli eventuali e idonei interventi assistenziali.

Art. 27 - Raccolta di fondi e di firme di adesione da parte di associazioni, cooperative e organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. È riconosciuta alle associazioni, cooperative e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la facoltà di raccogliere fondi e di eseguire campagne di sensibilizzazione in tutti gli spazi e aree pubbliche sul territorio comunale, previo ottenimento da parte degli uffici comunali competenti, della apposita autorizzazione per occupazione di suolo pubblico.

2. Stesso dicasi circa l'utilizzo di tavoli, sedie, tende, gazebo mobili e altre strutture per l'esercizio dell'attività che potrà essere consentito solo previo ottenimento di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico.

3. Il personale di detti enti operante sul territorio dovrà esser munito di tesserino identificativo chiaramente esposto sugli abiti recante il nominativo dell'operatore e la ragione sociale dell'organizzazione e dovrà avere al seguito valido documento d'identità.
4. È vietato, da parte del personale delle organizzazioni in parola, effettuare raccolta di fondi o di firme d'adesione a campagne di sensibilizzazione con metodi molesti, petulanti, invasivi o fastidiosi nei confronti dei pedoni e di qualsiasi utente della strada.
5. L'amministrazione comunale potrà vietare, in concomitanza con particolari eventi e spettacoli rilevanti che coinvolgano la città, l'attività in oggetto su tutto il territorio comunale o in aree specifiche, per un periodo di tempo stabilito nel provvedimento medesimo.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo o esercita l'attività nei periodi e/o nei luoghi vietati dall'Amministrazione comunale di cui al comma 5 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00
7. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo effettuate nelle aree e nei luoghi di cui al successivo articolo 30 si applica la sanzione amministrativa ivi stabilita nonché l'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017, n. 48, secondo le modalità della norma legislativa citata e di cui al medesimo art. 30 del presente regolamento.

Art. 28 - Divieto di campeggio

1. È vietato in tutte le strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico del territorio comunale il campeggio tramite tende e strutture similari, ad eccezione delle aree appositamente attrezzate e specificatamente autorizzate, salvo eventuali specifici regolamenti comunali.
2. Nelle aree di cui al comma 1 è parimenti vietato il bivacco a terra tramite coperte, teli, sacchi a pelo nonché l'installazione e l'uso di amache fissate ad alberi, pali, altre infrastrutture, nonché il montaggio e l'uso di quelle con struttura autoportante.
3. Nelle aree di cui al comma 1 è, altresì, vietato il campeggio eseguito mediante caravan, autocaravan, motorhome e veicoli a questi assimilabili. E' considerato campeggio qualsiasi forma di stazionamento che esuli dalla mera fase di sosta così come definita dal Codice della Strada e che possa estrinsecare un utilizzo a scopo abitativo del veicolo, come, a titolo meramente esemplificativo, il dispiegamento o l'installazione di verande e tendaggi, anche estemporanei, attigui al veicolo, l'utilizzo di piedi stabilizzatori, cunei di fermo e strutture assimilabili, la posa a terra di strutture, ed accessori, connessi ad una vita quotidiana eseguita all'interno del veicolo, l'emissione di fumi, e vapori derivanti da impianti di riscaldamento e cucine, nonché di scarichi liquidi.
4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.
5. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo effettuate nelle aree e nei luoghi di cui al successivo articolo 30 si applica la sanzione amministrativa ivi stabilita nonché l'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017, n. 48, secondo le modalità della norma legislativa citata e di cui al medesimo art. 30 del presente regolamento.

Art. 29 – Bagarinaggio

1. Su tutto il territorio comunale è vietata la vendita di biglietti e di titoli di accesso per aree museali, parchi, eventi musicali, sportivi o altre tipologie di spettacolo al di fuori delle biglietterie fisse o mobili, delle agenzie e dei soggetti od enti autorizzati, anche a mezzo di soggetti terzi da questi ultimi indicati.
2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00
3. In ogni caso è prevista la sanzione accessoria della confisca del denaro provento della violazione, dei biglietti invenduti, nonché dei materiali ed attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 20 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
4. Gli organi accertatori procedono al sequestro cautelare amministrativo di dette cose ex art. 13 della medesima legge, in concomitanza con l'accertamento e contestazione della violazione.
5. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo effettuate nelle aree e nei luoghi di cui al successivo articolo 30 si applica la sanzione amministrativa ivi stabilita nonché l'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017, n. 48, secondo le modalità della norma legislativa citata e di cui al medesimo art. 30 del presente regolamento.

Art. 30 – Individuazione aree urbane su cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito con modificazioni in L. 18.04.2017 n. 48.

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017, n. 48, sono individuate anche le seguenti aree e strutture in cui è vietato porre in essere qualsiasi fatto o condotta che, attraverso la propria presenza, lo stazionamento o l'occupazione di spazi impedisca, limiti o rechi disturbo ai fruitori delle stesse:
 - a) nei pressi e nelle vicinanze di qualsiasi asilo nido, istituto scolastico di ogni ordine e grado;
 - b) all'interno delle aree a verde pubblico e nei parchi giochi per i bambini;
 - c) in qualsiasi area del centro storico cittadino, ivi comprese Piazza V. veneto e Piazza Mazzini Piazza Donatori Sangue Via Cataliotti e Via Dami ed i parcheggi pubblici a corredo o servizio del medesimo centro storico (Piazza XX Settembre, Piazza G. Guerra, Largo Gori e Piazza Garibaldi) in relazione al generale interesse storico-artistico dell'area e dei consistenti flussi turistici da cui la stessa è interessata;
 - d) nel Piazzale del Volontariato in considerazione della vicinanza del presidio ospedaliero.
2. Nelle aree suddette si considerano condotte di illecita presenza, stazionamento e occupazione di spazi, arrecanti limitazione o disturbo della relativa fruibilità, le seguenti attività:
 - a) qualsiasi attività vietata ai sensi dell'art. 25;
 - b) l'accattonaggio eseguito in violazione delle disposizioni di cui all'art. 26;
 - c) la raccolta di firme di adesione e donazioni in denaro da parte di personale delle associazioni
Onlus con modalità contrarie a quelle stabilite nell'art. 27;
 - d) il campeggio sotto qualsiasi forma di cui all'art. 28;
 - e) l'attività di bagarinaggio di cui all'articolo 29.
3. La messa in atto delle condotte di cui al comma 2, nelle aree di cui al comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017,

n. 48 e impone l'adozione, da parte degli organi accertatori, dell'ordine di allontanamento motivato, dal luogo in cui l'illecito è stato commesso, di cui al successivo articolo 10 della legge citata.

4. Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017, n. 48, la violazione dagli articoli 688 e 726 del codice penale, dell'art. 29 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 o della normativa regionale attuativa, nonché dell'art. 7, comma 15 bis, codice della strada, fatte salve le sanzioni determinate nelle singole norme di legge, ove la violazione sia commessa in una delle aree di cui al comma 1 del presente articolo, impone l'adozione, da parte degli organi accertatori, dell'ordine di allontanamento motivato dal luogo in cui l'illecito è stato commesso, di cui al successivo articolo 10 della legge.

5. Per i casi di cui ai commi precedenti l'ordine di allontanamento, contenente tutte le avvertenze in merito alla propria efficacia spazio-temporale, alle conseguenze in caso di trasgressione e all'esercizio della propria difesa, da redigersi per iscritto, deve essere notificato, ove possibile, al trasgressore contestualmente al verbale di contestazione dell'infrazione.

Copia dello stesso è trasmessa con immediatezza al Questore di Arezzo, con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

TITOLO VI

QUIETE PUBBLICA, RUMORI ED ESALAZIONI MOLESTE

Art. 31 - Tutela del riposo e della tranquillità dei cittadini

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di disturbo della quiete pubblica nonché nel vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, all'interno dei centri abitati, è vietato a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici e privati disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone in relazione all'orario, al periodo e al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo un criterio di normale e prudente apprezzamento da parte degli organi accertatori.
2. Sono pertanto vietati, sia nelle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico che in quelle private, comprese le abitazioni, gli alterchi, gli schiamazzi, l'uso, ad eccessivo volume, di impianti musicali o televisivi, di strumenti musicali, l'utilizzo di elettrodomestici e di attrezzature da giardinaggio particolarmente rumorosi che determinino disturbo a terzi, secondo il principio del prudente apprezzamento degli organi accertatori.
3. Sono particolarmente tutelate le sottoelencate fasce orarie, con divieto di causare rumori incomodi e/o molesti al vicinato:
 - nei giorni feriali: dalle ore 20.00 alle ore 7.00 e dalle ore 13.00 alle 15.00;
 - nei giorni festivi: dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
4. Fatta salva l'eventuale applicazione del Codice penale e della legislazione speciale vigente in materia, chiunque viola le norme del presente articolo al di fuori delle fasce orarie di cui al comma 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.
5. Chiunque viola le norme del presente articolo nelle fasce orarie di cui al comma 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.
6. Per le violazioni al presente articolo si applica, ove possibile, altresì la misura cautelare della cessazione immediata dell'attività illecita.

Art. 32 - Bande musicali, fanfare e sbandieratori

1. Salvo autorizzazione dell'amministrazione comunale è vietata l'attività di bande musicali, fanfare e di gruppi di sbandieratori con accompagnamento ritmico.
2. Salvo autorizzazione dell'amministrazione comunale è vietato l'uso di qualunque strumento musicale nelle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
3. È vietato l'uso di strumenti sonori a fiato, trombe da stadio o clacson di veicoli in occasione di avvenimenti privati.
4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 33 - Rumori e musiche provenienti dai locali e dai relativi avventori

1. È vietato agli esercizi commerciali e/o di somministrazione effettuare intrattenimenti musicali e sonori percepibili dall'esterno dei locali dopo le ore 24.00 ovvero dopo l'orario stabilito dall'autorizzazione in deroga ai limiti massimi di pressione acustica per esecuzioni musicali.
2. Gli intrattenimenti musicali provenienti da quegli esercizi che, ai sensi dell'allegato B del DPR 227/2011, sono esentati dall'obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, prevista dall'art. 8 della L. 447/1995, non debbono essere percepibili ad oltre venti metri di distanza dall'esercizio stesso.
3. Ferma restando l'applicazione delle violazioni di cui all'art. 34 del presente regolamento nei confronti dei privati responsabili delle relative violazioni, i titolari o i gestori di attività aperte al pubblico, quali esercizi pubblici, attività commerciali, artigianali e simili, devono adottare, nell'esercizio della loro attività, tutti gli accorgimenti utili atti a evitare rumori e schiamazzi provenienti da parte della loro clientela.
4. Ove presso uno degli esercizi di cui al comma precedente o nelle relative pertinenze o area di suolo pubblico in concessione dovesse verificarsi una concentrazione di persone, che per numero o per comportamento possa costituire fonte di disturbo alla quiete pubblica, oltre la normale tollerabilità, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo o di pericolo per la sicurezza delle persone o intralcio per la circolazione pedonale o veicolare, i responsabili dell'attività devono intervenire immediatamente attuando tutte le cautele possibili, al fine di ridurre il disagio o far cessare il pericolo.
5. Tali interventi, a titolo esemplificativo, potranno consistere in attività di persuasione verso i clienti, cessazione del servizio e interruzione della musica nell'area interessata dal fenomeno, limitazione o interruzione dell'afflusso di persone al locale.
6. Qualora il rumore molesto o il disturbo della quiete pubblica provenga dai clienti o persone presenti nel locale, nelle relative pertinenze o aree di suolo pubblico in concessione sarà ritenuto responsabile l'esercente dell'attività.
7. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00.
8. In caso di reiterazione della violazione si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da tre a dieci giorni.

Art. 34 - Giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, qualora autorizzato, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, videogames e similari deve renderli inutilizzabili dalle ore 24.00 fino alle ore 08.00.
2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.
3. In caso di reiterazione della violazione si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da tre a dieci giorni.

Art. 35 - Uso dei dispositivi antifurto di veicoli ed immobili

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile.
2. I proprietari dei veicoli sono tenuti a vigilare sul corretto funzionamento dei dispositivi e ad assicurarne la tempestiva disattivazione in caso di malfunzionamento.
3. Ove si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, gli organi di polizia possono disporre, a spese del proprietario o del detentore, la disattivazione coattiva dell'impianto sul posto tramite l'intervento di idoneo personale o anche l'eventuale rimozione del veicolo con ricovero presso un idoneo luogo di custodia, al fine di consentirne la disattivazione.
4. Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa in materia di inquinamento acustico, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, esercizi commerciali, pubblici esercizi, stabilimenti e in qualunque altro luogo, devono essere tarati in modo da non avere singoli eventi di emissioni sonore di durata superiore a cinque minuti continuativi e in ogni caso una durata complessiva non superiore a 20 minuti.
5. I proprietari o i detentori degli antifurto devono provvedere affinché gli impianti malfunzionanti o guasti possano all'occorrenza essere disattivati da persone di fiducia nel caso di loro assenza.
6. Gli organi di polizia possono disporre a spese del proprietario la disattivazione coattiva dell'impianto sul posto tramite l'intervento di idoneo personale.
7. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 300,00.

Art. 36 - Uso di cannoncini spaventapasseri

1. L'uso degli strumenti denominati "cannoncini spaventapasseri" per l'allontanamento dei volatili o altri animali dalle coltivazioni è vietato:
 - a) a una distanza inferiore ai 500 metri dalle abitazioni;
 - b) ovunque dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 06.30 del giorno successivo.
2. Nelle ore e nei luoghi ove l'utilizzo è consentito deve essere rispettato un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 3 minuti.
3. Fatte salve le specifiche normative di settore chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.
4. Per le violazioni al presente articolo si applica, ove possibile, altresì la misura cautelare della cessazione immediata dell'attività illecita.

Art. 37 - Rumori molesti provocati da animali da compagnia

1. I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali di affezione devono adottare tutte le cautele idonee a evitare che questi cagionino disturbo o molestia, specie durante le ore notturne alle persone, secondo un criterio di normale e prudente apprezzamento.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 38⁴ - Esalazioni e odori molesti - disposizioni in merito a canne fumarie, sistemi di aspirazione e scarichi

1. È proibito a chiunque produrre o provocare esalazioni di odori, gas, fumi o vapori che possano risultare dannose o recare molestie a terzi, secondo un criterio di normale e prudente apprezzamento.

2. Impianti termici non elettrici

Ai fini della conformità degli impianti termici, oltre al rispetto della normativa di settore vigente, ogni centrale termica, focolare, stufa, forno o apparecchio simile, di qualunque tipologia purché non elettrico, deve essere dotato di canna fumaria autonoma, adeguatamente dimensionata per la corretta evacuazione dei prodotti della combustione. La canna fumaria deve essere realizzata con materiali impermeabili, idonei a prevenire macchie, screpolature o distacchi di intonaco sulle superfici murarie esterne.

Per impianti alimentati a combustibile solido o liquido, la canna fumaria deve sporgere di almeno 1,00 m oltre il colmo o il punto di uscita sulla copertura. Per impianti alimentati a combustibile gassoso, il dimensionamento e il posizionamento del comignolo o del terminale di scarico devono essere conformi al D.P.R. 412 del 26/08/1993, alla norma UNI 7129 e comunque alle norme vigenti alla data di realizzazione dell'impianto.

3. Deroga per edifici del centro storico e norma

Negli edifici adibiti o da adibire alla preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande, ricadenti all'interno del centro storico, come individuato ai sensi del D.M. 1444/1968, è ammessa, in deroga, l'installazione di canne fumarie esterne sulla facciata principale esclusivamente nei casi in cui il richiedente dimostri, mediante relazione tecnica asseverata, l'oggettiva e documentata impossibilità tecnica di adottare soluzioni interne ovvero soluzioni su fronti o corti non prospicienti spazi pubblici. I materiali da utilizzare saranno oggetto di valutazione da parte dell'ufficio, al fine di ottenere per quanto possibile la coerenza con eventuali canalizzazioni esistenti, senza compromettere il decoro della facciata.

Il condotto esterno deve essere collocato:

- ad una quota non inferiore a 2,50 m dal piano del marciapiede, se presente, ovvero
- ad una quota non inferiore a 3,00 m dal piano stradale, se il marciapiede è assente e deve comunque garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza e la non interferenza con il transito pedonale e veicolare.

La deroga è concessa a carattere temporaneo e comporta l'obbligo, in capo al proprietario dell'immobile, di provvedere alla completa rimozione della canna fumaria esterna al termine dell'attività che ne ha determinato l'installazione e al ripristino dello stato dei luoghi.

4. Attrezzature di natura elettrica

Per gli impianti elettrici destinati alla cottura o al riscaldamento è ammesso l'utilizzo di idonei sistemi di aspirazione, previa adeguata filtrazione qualora vengano prodotti vapori o odori. Lo scarico può avvenire anche a parete, purché non arrechi disturbo o disagio al vicinato e alla pubblica fruizione degli spazi, e comunque ad una quota non inferiore a 2,50 m dal piano di calpestio.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai forni elettrici per la cottura della pizza, qualora, per le caratteristiche strutturali dell'immobile, risulti oggettivamente impossibile la realizzazione della⁴ canna fumaria, condizione da dimostrare mediante idonea documentazione tecnica. Articolo introdotto con la deliberazione consiliare n. 58 del 29/07/2025

5. Sistemi di aspirazione dei punti di cottura

Tutti i punti di cottura devono essere dotati, singolarmente o in forma cumulativa, di adeguati sistemi di aspirazione dei fumi, degli odori e dei vapori prodotti. Le eventuali canalizzazioni convogliate in canne fumarie devono prevedere uno sfiato posto ad una distanza non inferiore a 10,00 m dalle aperture degli edifici circostanti, qualora queste siano poste alla stessa quota o a quota superiore.

6. Soluzioni alternative nel centro storico

Limitatamente al centro storico, nei locali adibiti alla preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande, qualora sia dimostrata una comprovata e documentata impossibilità tecnica alla realizzazione di canne fumarie con sbocco al di sopra della copertura, deve essere installato un sistema alternativo di abbattimento di fumi e odori.

Il relativo progetto deve essere depositato contestualmente al titolo edilizio, qualora non richiesto, alla SCIA di avvio dell'attività, e deve essere corredato da asseverazione del tecnico progettista circa l'efficacia del sistema proposto in relazione alla tipologia degli alimenti trattati, nel rispetto delle linee guida regionali vigenti, ed in particolare della Guida operativa per la prevenzione degli effetti negativi dei vapori e dei fumi negli ambienti di vita della Regione Toscana.

Il progetto deve comprendere almeno:

- a) relazione tecnica dettagliata;
- b) elaborati grafici rappresentativi dei sistemi tecnici adottati e della tipologia degli impianti utilizzati, anche in relazione alla configurazione del locale e all'uso delle aperture presenti.

Il conduttore dell'attività è tenuto a mantenere l'impianto in condizioni di piena efficienza funzionale, provvedendo alla regolare manutenzione ordinaria e straordinaria, affinché le emissioni prodotte mantengano nel tempo i livelli qualitativi e le prestazioni di abbattimento previste dal sistema installato.

L'Amministrazione comunale può avvalersi del supporto tecnico della Azienda USL competente ai fini della valutazione dell'efficacia dell'intervento proposto.

7. Tutti gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi, le attività artigianali ed industriali che, in relazione alle proprie attività o ciclo produttivo devono eseguire operazioni che provocano fumi, vapori od odori molesti, devono esser dotati e utilizzare le strutture e gli impianti di aspirazione, convogliamento e filtraggio previste dalla legge e dai regolamenti.

8. Per la violazione di cui al comma 3 del presente articolo, circa la mancata rimozione della canna fumaria alla cessazione dell'attività si applica la misura cautelare del ripristino dello stato dei luoghi da intimare con ordinanza dirigenziale oltre alla sanzione di cui al comma 9 del medesimo articolo.

9. Fatti salvi i divieti imposti dalle specifiche normative di settore chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.

⁴ Articolo introdotto con la deliberazione consiliare n. 13 del 26/02/2026

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI

Art. 39 - Modalità di somministrazione e vendita delle bevande e relativo utilizzo da parte della clientela

1. Al fine di prevenire il verificarsi di situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana e per la tranquillità pubblica, in particolari zone della città, l'amministrazione comunale, con idoneo provvedimento amministrativo, può introdurre limitazioni orarie alla vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di esercizi commerciali ed artigiani, degli esercenti il commercio su area pubblica, dei pubblici esercizi e circoli privati, nonché da parte dei distributori automatici ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7-bis, del D.lgs. 267/2000.
2. È comunque sempre vietata, per i medesimi motivi, da parte degli esercizi sopraelencati, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del mattino successivo la somministrazione e l'asporto che determini la detenzione, da parte della clientela, fuori dai locali medesimi, di bevande, bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro o metallici, ferma restando la possibilità di somministrare bevande nei suddetti contenitori, all'interno dei locali stessi e nelle aree all'aperto di pertinenza dei locali o nelle aree di suolo pubblico concesse ai medesimi.
3. L'amministrazione comunale, tramite idoneo provvedimento amministrativo, si riserva eventualmente di ampliare gli orari di divieto sopra indicati in concomitanza di particolari eventi o manifestazioni che coinvolgano la città.
4. Nell'ambito delle sopra indicate fasce orarie è vietato ai consumatori portare al di fuori dei locali, delle relative pertinenze esterne e delle aree di suolo pubblico concesse ai medesimi i bicchieri o altri contenitori in vetro e/o metallici forniti per la vendita e somministrazione ovvero di abbandonarli.
5. I titolari e gestori delle attività elencate al comma 1 dopo l'orario di chiusura del locale devono verificare che nelle immediate vicinanze del rispettivo esercizio non vi sia la presenza di alcun contenitore in vetro e/o metallico e di rifiuti di vario genere e, in tal caso, devono provvedere all'immediata pulizia dell'area interessata.
6. Chiunque viola le norme del comma 2 del presente articolo o dei provvedimenti amministrativi emessi in base al comma 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00.
7. Chiunque viola le norme dei commi 4 e 5 del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 40 – Limitazioni orarie all'attività di determinati esercizi

1. L'amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 50, commi 7-bis e 7-ter, del D.lgs. 267/2000, sentite le categorie economiche di riferimento, in particolari momenti dell'anno e/o della settimana e con riferimento a determinate aree cittadine caratterizzate da notevoli afflussi di persone, può con idoneo provvedimento amministrativo stabilire limitazioni orarie alle attività degli esercizi commerciali ed artigiani, degli esercenti il commercio su area pubblica dei pubblici

esercizi e circoli privati, nonché da parte dei distributori automatici, che per loro ubicazione o per la tipologia della loro attività caratterizzata dalla vendita o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche o per le modalità di effettuazione della stessa, possono arrecare pregiudizio alla tranquillità pubblica.

Art. 41 - Vendita di articoli erotici

1. La vendita di articoli erotici e riservati esclusivamente ai maggiorenni è consentita solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. Tali articoli, ove venduti contestualmente ad altri prodotti non a contenuto erotico, dovranno essere conservati o esposti all'interno dell'esercizio commerciale in aree o spazi non accessibili né visibili a soggetti che non siano maggiorenni.
3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00.

TITOLO VIII

NORMATIVA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art. 42 - Atti vietati

1. Allo scopo di prevenire pericoli di incendi ed esplosioni è vietato:
 - a) effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica, accendere polveri e liquidi infiammabili o gettare oggetti accesi in qualsiasi luogo pubblico;
 - b) accendere e adoperare bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche o aperte al pubblico, fatte salve quelle appositamente attrezzate;
 - c) usare, manipolare o travasare, a contatto del pubblico, prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati.
2. Chiunque viola le norme del comma precedente è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.
3. È vietato accendere, lanciare e far esplodere qualsiasi artificio pirotecnico, di libera vendita, quali, a titolo esemplificativo: petardi, mortaretti, razzi, fischioni e simili, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel periodo temporale che intercorre fra le ore 16.00 del 31 dicembre e le 08.00 del 1° gennaio di ogni anno, con il precipuo scopo di proteggere gli utenti deboli, quali anziani, bambini, persone particolarmente sensibili per le proprie condizioni di salute, nonché di tutelare gli animali da compagnia e da reddito dallo stress acustico connesso all'uso massivo di artifici pirotecnici durante i festeggiamenti di capodanno, fatte salve le eventuali autorizzazioni rilasciate.
4. Chiunque violi le norme di cui al comma precedente è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

Art. 43 - Abbruciamenti di residui vegetali

1. Fatti salvi gli specifici divieti di accensione di fuochi in aree e periodi determinati, stabiliti dalle leggi dello stato, dalle normative regionali per la tutela boschiva e dai provvedimenti attuativi provinciali, nonché dalla normativa ambientale e dai relativi provvedimenti attuativi comunali, è consentito realizzare abbruciamenti di residui vegetali in conformità alle disposizioni ambientali vigenti come pratica agronomica alle seguenti condizioni e, comunque, in modo da non creare disagio o turbativa a soggetti terzi:
 - a) a distanza non inferiore a mt. 100 da edifici di qualsiasi natura, da boschi, da mucchi di paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile;
 - b) sotto custodia costante di almeno una persona dal momento dell'accensione al completo spegnimento delle braci e ceneri residue;
 - c) in assenza di vento rilevante;
 - d) in cumuli il cui numero e dimensioni in relazione all'estensione dell'area, non superi quanto disposto dalla specifica normativa ambientale.
2. Fatta salva l'applicazione delle specifiche sanzioni per le violazioni in materia di tutela delle aree boschive e per le violazioni a carattere ambientale, chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

TITOLO IX

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 44 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione, a carico dei responsabili, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista e riportata ad ogni articolo. Tali sanzioni sono determinate entro i limiti minimi e massimi previsti dall'art. 45 della Legge Regionale 19.02.2020 n. 11.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 nonché della Legge Regionale 28.12.2000 n. 81.
3. L'autorità competente a ricevere il rapporto e gli scritti difensivi per le violazioni del presente regolamento è il Comune di Montevarchi nella persona del Dirigente individuato con il "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.05.2020.
4. Gli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni per le violazioni del presente regolamento spettano al Comune di Montevarchi.
5. La Giunta comunale ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 24.11.1981 n. 689 può, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, determinare un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alla norma generale prevista dal comma 1 dello stesso articolo.
6. Nel caso di persistente violazione, a fronte dell'emissione di una misura cautelare o di una sanzione accessoria previste dal successivo articolo è prevista l'applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 ad € 6.000,00 e sono in ogni caso poste a carico del responsabile della violazione le eventuali spese sostenute per la rimozione degli effetti della violazione stessa.

Art. 45 Misure cautelari e sanzione accessoria

1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 689/81 circa il sequestro cautelare e la confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 11/2020:
 - a) per le condotte vietate dagli articoli 4, 5, 6 comma 1, 7, 12, 15, 16, 20, 23, 31 e 36 del presente regolamento è prevista la misura cautelare della "cessazione immediata dell'attività illecita".
 - b) per le condotte vietate dagli articoli 6 comma 1 e 23 del presente regolamento è prevista la misura cautelare del "ripristino dello stato dei luoghi".
 - c) per le condotte vietate dagli articoli 33 e 34 del presente regolamento è prevista la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da tre a dieci giorni.
2. Nel verbale di contestazione gli Agenti accertatori danno atto dell'adempimento delle misure cautelari di cui sopra ovvero del rifiuto.
3. Avverso le misure cautelari di cui sopra l'interessato può proporre opposizione all'autorità competente come individuata all'art. 44 comma 3 del presente regolamento entro 5 giorni dalla

data di contestazione o notifica del verbale di accertamento; la stessa autorità competente decide entro dieci giorni dal suo ricevimento e se non rigettata entro il termine si intende accolta e le misure perdono ogni effetto.

4. Nel caso di cui al comma precedente, quando non sia stata presentata opposizione nei termini, ovvero l'autorità competente non l'abbia accolta, e sia avvenuto il pagamento in misura ridotta per la sanzione pecuniaria principale ovvero per la stessa sia stata emessa ordinanza ingiunzione di pagamento:

- a) il verbale di contestazione costituisce diffida ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 ter della legge 241/1990;
- b) si procede mediante esecuzione coattiva in via amministrativa, con oneri a carico del responsabile della violazione;
- c) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 44 comma 6.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 – Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è espressamente abrogato, il “Regolamento di Polizia Urbana e Amministrativa” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30.05.2000.
2. Sono altresì implicitamente abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari comunali in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 47 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore dal 01.01.2021.
- 2 . Il presente Regolamento è altresì trasmesso agli enti e/o organi pubblici preposti per legge.